

TRIBUNALE DI FERMO PERVENUTO IN SEGRETERIA
- 7 MAG. 2021
N. 780/2021 U IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI FERMO
UFFICIO PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale;

richiamato l'art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021 con il quale lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato al 31 luglio 2021 n. 52;

richiamate le linee guida approvate dal CSM;

richiamati inoltre i propri precedenti provvedimenti organizzativi, ed in particolare quelli in data 6 novembre 2020 e 20 novembre 2020, nonché i Protocolli stipulati con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo;

rilevato che appare opportuno dettare disposizioni volte alla regolamentazione delle udienze civili e penali, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute degli avvocati, dei magistrati, del personale amministrativo e delle persone comunque chiamate a frequentare i locali dell'edificio ove è ubicato il Tribunale di Fermo con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, adeguando all'evolversi della situazione emergenziale le disposizioni già adottate:

sentiti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e il Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo;

Dispone

quanto segue.

Settore civile.

Fino al 31 luglio 2021 tutti i magistrati, sia togati che onorari, sono invitati a svolgere tutte le udienze che non richiedono la presenza dei difensori delle parti in modalità cartolare, e cioè mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni delle parti con successiva adozione fuori udienza dei provvedimenti.

I procedimenti che non potranno essere trattati con modalità cartolare e per i quali non è prevista l'audizione di testimoni saranno comunque fissati e chiamati ad intervalli non inferiori a 15 minuti l'uno dall'altro.

I procedimenti nei quali è prevista l'audizione di testimoni verranno trattati nei casi in cui si ravviseranno ragioni di urgenza connesse alla natura del procedimento o alla anzianità di ruolo dello stesso (e cioè se avente durata ultratriennale avuto riguardo alla sua data di iscrizione a ruolo), comunque limitando il numero dei testimoni previsti per ciascuna udienza in modo da evitare assembramenti e con un intervallo tra tali procedimenti adeguato ad evitare sovraffollamenti tenuto conto delle prevedibile durata dell'assunzione delle prove in ciascun procedimento, comunque non inferiore a 30 minuti; qualora necessario rispetto alla finalità di evitare la presenza di un numero eccessivo di persone, nei procedimenti per i quali è prevista l'audizione di un numero elevato di testimoni, i magistrati potranno, oltre

che procedere al loro rinvio, limitare la convocazione ad un numero minori di testimoni rispetto a quelli previsti.

Le udienze in materia di volontaria giurisdizione – diverse da quelle relative a materie riservate alla competenza collegiale - saranno tenute nelle giornate del mercoledì e del venerdì (o in giornate eventualmente diverse con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale), esclusa la giornata del giovedì in cui sono tenute nel Tribunale di Fermo già udienze da numerosi giudici.

Settore penale.

I giudici, sia togati che onorari, potranno procedere alla trattazione dei procedimenti fissati in ciascuna udienza, curando peraltro che il numero dei testimoni chiamati nella singola udienza innanzi a ciascun magistrato non sia superiore a dieci.

Procederanno comunque alla trattazione di procedimenti con imputati attinti da misura cautelare tenendo conto inoltre, qualora la limitazione del numero dei testimoni imponga rinvii, dei criteri di priorità avuto riguardo al Protocollo stipulato dal Presidente del Tribunale di Fermo e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo in data 5 novembre 2020.

Per ciascuna udienza i processi dovranno essere suddivisi ad ora fissa o in fasce orarie di chiamata, adeguatamente distanziate, in modo da consentirne la presumibile trattazione nell'orario fissato; i processi per i quali sia stato eventualmente programmato il rinvio, e che sono dunque da rinviare, saranno chiamati ad una stessa ora già prefissata alla presenza dei difensori di fiducia, se presenti, o preferibilmente alla presenza del difensore indicato dal locale Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati, il cui Presidente si è dimostrato disponibile a garantire la presenza di un difensore quale sostituto processuale per i processi da rinviare, in collaborazione con la Camera Penale di Fermo; in particolare dovranno essere tenuti in fasce orarie distinte tra loro: a) i processi per i quali è prevista la sola discussione (ovvero la discussione accompagnata da una minima attività istruttoria); b) i processi per i quali è prevista attività istruttoria (con le limitazioni sopra indicate); C) i processi per i quali è già previsto lo smistamento ad altra udienza e i processi sopra indicati per i quali è stato programmato il rinvio;

le udienze penali monocratiche innanzi ai Giudici Onorari di Pace del Tribunale nelle giornate di martedì e giovedì, nelle quali tengono udienza anche due giudici togati, potranno essere fissate a partire dalle ore 12.00, protraendosi non oltre le ore 18.00, ciò al fine di evitare il più possibile la presenza contestuale nei locali del Tribunale di parti, avvocati e testimoni;

Disposizioni comuni.

Nel settore civile che nel settore penale, qualora si renda eventualmente necessario procedere al rinvio del procedimento, al rinvio stesso si procederà con provvedimenti telematici e non cartacei; nel settore penale si procederà al rinvio in udienza, programmandolo peraltro tempestivamente (almeno dieci giorni prima dell'udienza); i procedimenti da rinviare a seguito della loro individuazione da parte del Giudice saranno comunicati dalla Cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo che provvederà alla pubblicazione sul sito ordineavvocatidifermo.it, anche al fine di consentire l'eventuale contro citazione di

testi da parte del P.M. o dei difensori e di favorire eventualmente la partecipazione alla stessa udienza di un unico difensore per tali procedimenti, designato dal locale Consiglio dell'Ordine in collaborazione con la Camera Penale di Fermo, all'unico scopo di instaurare il rapporto processuale, individuando le cause oggetto di effettiva trattazione e dandone tempestiva comunicazione con le medesima modalità di cui sopra;

I rinvii dovranno essere adeguatamente scaglionati nella udienze successive, con indicazione non solo del giorno ma anche dell'orario o della fascia oraria di trattazione.

INVITA

i magistrati a rispettare rigorosamente il termine di 10 giorni sopra indicato essendo tale rispetto imprescindibile ai fini di una corretta gestione dei rinvii di udienza e anche al fine di consentire alle parti di disporre le citazioni dei testimoni;

INVITA

nuovamente ai magistrati ad adottare, durante la celebrazione delle udienze, ogni accorgimento valido ad assicurare l'obbligo di distanziamento e il divieto di assembramento secondo le disposizioni attualmente vigenti.

Riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa eventuale stipulazione di Protocolli con il al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, con il Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo e previa procedura partecipata;

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della

Magistratura (protocollo.csm@giustiziacert.it), al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, a tutti i magistrati, togati ed onorari, attualmente in servizio presso il Tribunale di Fermo, al Dirigente amministrativo in sede e ai Direttori delle Cancellerie.

Fermo, 6 maggio 2021.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Bruno Castagnoli



Per adesione

Il Presidente del COA

Avv. Stefano Chiodini

